



COMUNE DI CAPO D'ORLANDO
(Città Metropolitana di Messina)
Area Amministrativa AA.GG.

**NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E USO DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI**

(Approvato con Deliberazione di C.C. n. 3 del 28/01/2025)

Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'uso degli Impianti Sportivi Comunali sensi degli art. 2, 3, 4 comma 1 e 48 dello Statuto Comunale.

L'Amministrazione Comunale di Capo d'Orlando intende valorizzare e promuovere la partecipazione delle Società Sportive e di tutti i Cittadini alle iniziative di interesse collettivo costituendo, un "Albo delle Associazioni Sportive" come strumento di ricognizione, mappatura e contatto delle realtà sportive del territorio.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità.
- Art. 2 Oggetto.
- Art. 3 Definizioni.
- Art. 4 Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi.
- Art. 5 Elenco degli impianti sportivi e classificazione.
- Art. 6 Quadro delle competenze.

TITOLO II AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI

- Art. 7 Tipologie di affidamento a terzi.

TITOLO III DISPOSIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- Art. 8 Soggetti assegnatari degli spazi.
- Art. 9 Modalità ed orari di utilizzo impianti sportivi.
- Art. 10 Procedura per l'assegnazione in uso all'interno degli impianti sportivi.
- Art. 11 Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso.

TITOLO IV CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

- Art.12 Concessione in gestione degli impianti senza rilevanza economica.

TITOLO V CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA

- Art. 13 Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica.
- Art. 14 Concessione in gestione degli Impianti sportivi.
- Art. 15 Rapporto in concessione - Contenuto specifico delle convenzioni.
- Art. 16 Soggetti affidatari.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI

- Art. 17 Durata della concessione e obblighi del concessionario.
- Art. 18 Norme generali sulla manutenzione.
- Art. 19 Divieto di sub-concessione.
- Art. 20 Riserva sullo sfruttamento pubblicitario.
- Art. 21 Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive.
- Art. 22 Uso gratuito degli impianti.

TITOLO VII
VIGILANZA CONTROLLO E TARIFFE

- Art. 23 Norme generali sulla vigilanza.
- Art. 24 Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni.
- Art. 25 Reclami.
- Art. 26 Determinazione tariffe e canone.
- Art. 27 Modalità di pagamento.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI – ESCLUSIONI

- Art. 28 Esclusioni.
- Art. 29 Norme transitorie finali.
- Art. 30 Riferimenti legislativi.

ALLEGATI

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il Comune ha tra le sue finalità la promozione dello Sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità, in sintonia con i principi contenuti nel Libro Bianco dello Sport e le altre direttive della Comunità Europea.
2. Il Comune promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona, assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età e stili di vita attivi, per la prevenzione delle malattie e delle dipendenze; il contrasto al doping; e la promozione dell'attività sportiva e ludico-motorio-ricreativa per i diversamente abili, per l'integrazione e il recupero della motricità nonché la partecipazione sociale.
3. Il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale come da art. 4 comma 1 lettera q dello Statuto Comunale.
4. Il Comune favorisce, inoltre, lo sviluppo di nuove discipline sportive in considerazione dell'alta finalità sociale e dell'interesse pubblico che esse rivestono.
5. Ai sensi dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n° 289 l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio Comunale, a tutte le società ed associazioni sportive.
6. Il Comune agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all' art.18 della Costituzione

" i cittadini hanno diritto di associarsi per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale ".

7. Nel perseguire le suddette finalità, il Comune, nel rispetto della normativa sugli Enti locali interviene in base alle condizioni economico finanziarie dell'Ente, con particolare attenzione all'equilibrio economico delle gestioni.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso dal Comune da soggetti terzi.
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria, ricreativa e sociale, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili sul territorio cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
3. Il Comune nel perseguire gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mette gli impianti sportivi comunali a disposizione delle scuole e dei soggetti che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

Articolo 3

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:
 - a) per Comune il Comune di Capo d'Orlando;
 - b) per impianto sportivo, il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti. L'impianto è composto dalle seguenti parti funzionali (per la definizione è essenziale la presenza dello spazio di attività):
 - I. Spazi per attività sportiva (campi, piste e relativi percorsi, ecc.);
 - II. Servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, pronto soccorso, deposito attrezzi, parcheggi e relativi percorsi, ecc.);

- III. Impianti tecnici (idrosanitario, riscaldamento, refrigerazione, ventilazione, elettrico, illuminazione, emergenza, segnalazione);
 - IV. Spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi,).
 - V. Servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande, un'attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive impianti pubblicitari rivolti sia all'interno che all'esterno, secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni.
- c) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, dilettantistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;
 - d) per attività scolastica, l'attività relativa ai gruppi scolastici suddivisi in classi di alunni delle scuole di ogni ordine e grado;
 - e) per attività agonistica, l'attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI finalizzata al risultato sportivo;
 - f) per attività amatoriale, l'attività sportiva con finalità ricreative e di benessere;
 - g) per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune o il concessionario autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste, fanno parte di questa tipologia anche gli spazi nelle palestre scolastiche e i relativi spazi esterni dedicate alle attività ludico sportive in orario extra scolastico;
 - h) per concessione in gestione, il procedimento con il quale il Comune affida a terzi l'intera gestione di un impianto sportivo;
 - i) per Piano di manutenzione, documento con cui vengono indicate le manutenzioni che verranno effettuate sull'impianto e la loro scansione temporale;
 - l) per “impianti sportivi a rilevanza economica”, quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per la Amministrazione Comunale, compatibilmente con il perseguimento dell'interesse pubblico esplicitato nell'ambito delle politiche pubbliche comunali;

- m) per “impianti sportivi senza rilevanza economica”, quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre.

Articolo 4

Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi

1. Il Comune di Capo d'Orlando gestisce gli impianti sportivi di sua proprietà nei seguenti modi:
 - a) Gestione diretta, tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli impianti, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire;
 - b) Gestione indiretta, mediante concessione in gestione degli impianti sportivi a soggetti terzi individuati con procedura ad evidenza pubblica di cui all'art. 3 comma 1 lettere g) e h).
2. Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.
3. L'Amministrazione Comunale regola l'utilizzo degli impianti sportivi ai singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società Sportiva o aderenti a Società Sportive diverse dalla concessionaria e ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni specifiche.
4. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono determinate dall'Amministrazione Comunale con l'indicazione di un massimo ed esposte con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti.
5. L'Amministrazione Comunale determina una riserva annuale di utilizzo di spazi degli impianti affidati in gestione, destinata a iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate.
6. Modalità e quantità delle riserve sono previamente stabilite nell'avviso di gara e nella convenzione.
7. L'Amministrazione Comunale può consentire alle organizzazioni sportive presenti sul territorio il tesseramento degli utenti (tessera associativa) qualora ciò non crei una barriera all'entrata ed alla fruizione del servizio da parte di ogni singolo cittadino. Il tesseramento degli utenti può essere finalizzato all'offerta di servizi aggiuntivi per gli stessi a condizione che siano comunque assicurati nell'impianto sportivo i normali servizi per tutti i cittadini alle tariffe comunali vigenti. Sarà comunicato al comune a seconda delle esigenze e comunque con congruo preavviso al fine di non arrecare disagi alle società gestrici.

Articolo 5

Elenco degli impianti sportivi e classificazione

Denominazione	Località	
Stadio Comunale C. Micale	C.da Pissi	Calcio
Palasport detto Palafantozzi	Piazza Bontempo	Basket/volley
Palasport Palavaleri	Via A. Doria	Basket/volley
Campo di Calcio F. P. Merendino	Via T. Marina	Calcio (manto sintetico)
Campo di Calcio F.P. Merendino	Via T. Marina	Calcio a 9 (manto sintetico)
Pista di atletica C. Micale	C.da Pissi	Atletica
Campo Calcetto	C/da Catutè	Calcio a 5 (manto sintetico)
Campo di Padel	C.da Certari	Padel
Campo Calcetto	Piazza Trifilò	Calcio a 5 (manto sintetico)
Campo Calcetto	Via T. Marina	Calcio,(manto sintetico)
N. 2 Campi da Padel	C.da Furriolo7Ex Parco Robinson	Padel
Campo basket	Piazza Trifilò	Pallacanestro
N. 2 Campo da Tennis	C/da Muscale	Tennis
Palestra Ginnastica	C/da Pissi	Ginnastica
Palestra Scuola Media	Via Tripoli	Polivalnte
Palestra Ist. Comprensivo 2	C/da Furriolo	Polivente
N. 3 Campi da Padel	Via T. Marina	Padel

1. Gli impianti sportivi comunali vengono classificati da parte della Giunta Comunale attraverso la ricognizione dell'esistente all'atto di determinazione delle entità tariffarie in:
 - a) **Grandi impianti:** impianti sportivi di interesse primario per tipologia, dimensioni, destinazione, strutture, tecnologie normalmente aventi caratteristiche di rilevanza economica e contenuto differenziabile nelle tariffe.
 - b) **Altri impianti:** impianti sportivi con limitate o nulle possibilità di accesso per spettatori, e di norma, senza rilevanza economica, sotto-classificati (declassificati) ai fini dell'assegnazione tariffaria in più fasce in relazioni a caratteristiche, dimensioni, infrastrutture e posizioni.
2. Gli impianti che entreranno in futuro nella disponibilità del Comune o che avranno a subire modificazioni rilevanti saranno inseriti d'ufficio nelle categorie e nelle sotto-classificazioni corrispondenti in relazione alla loro tipologia e alle caratteristiche tecniche ovvero formeranno oggetto di ulteriori ricognizioni da parte della Giunta Comunale.

Articolo 6

Quadro delle competenze

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

1. ***Il Consiglio Comunale:***

- a) individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini, anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive e motorie;
- b) definisce **con atti di indirizzo** la disciplina generale delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.

2. ***La Giunta Comunale:***

- a) stabilisce nell'ambito della disciplina generale o degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale le tariffe e le quote di contribuzione e le eventuali agevolazioni per l'uso degli impianti, con adeguamento delle stesse a cadenza almeno triennale; svolge inoltre ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;
- b) definisce gli indirizzi per la scelta del concessionario e/o utilizzatore della gestione degli impianti;

- c) provvede, a seguito di apposita istruttoria tecnica, ad approvare le opere di miglioria e di manutenzione straordinaria. Tali migliorie dovranno essere oggetto, dopo la loro esecuzione di attestazione di esecuzione a regola d'arte e sottoposte al vaglio dell'ufficio tecnico comunale.

3. *Responsabile Area e Ufficio dello Sport:*

- a) provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, e all'affidamento della gestione e all'assegnazione in uso degli spazi degli impianti sportivi, secondo le modalità e i criteri stabiliti dal presente Regolamento, anche in caso di gestione diretta;
- b) definisce tempi e modalità del procedimento per l'accoglimento delle richieste di assegnazione in uso degli impianti;
- c) provvede alla concessione e assegnazione in uso degli impianti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento ed esercita i conseguenti compiti di vigilanza e controllo;
- d) stipula le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- e) istruisce gli atti amministrativi e procedimenti necessari.

TITOLO II

AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI

Articolo 7

Tipologie di affidamento a terzi

1. Il Comune affida gli impianti sportivi secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e, in particolare, con riferimento all'art. 90 comma 25, della Legge 27/12/2002 n. 289 e SS.MM.II. e all'art.5 del Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2021;
2. La tipologia delle concessioni in gestione a terzi sono le seguenti e vengono effettuate in base alle modalità stabilite nel presente regolamento:
 - a) Concessione per la gestione di impianti senza rilevanza economica.
 - b) Concessione per la gestione di impianti con rilevanza economica.

TITOLO III
ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI

Articolo 8

Soggetti assegnatari degli spazi

1. Gli spazi degli impianti sportivi comunali possono essere assegnati in uso ai seguenti soggetti:
 - a) Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI;
 - b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - c) Istituzioni scolastiche;
 - d) Società sportive professionistiche;
 - e) Associazioni sportive dilettantistiche;
 - f) Associazioni del tempo libero per la pratica di attività sportive, formative, ricreative, amatoriali ed inclusive;
 - g) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive.
2. La concessione in uso degli impianti dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.
3. Le concessioni in uso, che non possono essere di durata inferiore ad un'ora, sono le seguenti:
 - a) Concessione in uso continuativo per l'intera stagione sportiva, solo nel caso di Società Sportive;
 - b) Concessione in uso occasionale;
 - c) Concessione in uso straordinario;
4. La richiesta di utilizzo deve essere presentata all'ufficio degli impianti sportivi su apposito modulo predisposto dall'ufficio degli Impianti Sportivi e messo a disposizione dell'utente denominato "Richiesta utilizzo Impianto Sportivo Comunale" (**Allegato A**) specificando quali impianti intendono utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando nome del responsabile dell'attività da svolgere negli impianti richiesti.
Alla domanda dovrà essere indicato e/o allegato:
 - a) Atto Costitutivo del Sodalizio e fotocopia dello Statuto (ove non già agli atti dell'Ente ovvero in caso di modifica);

- b) Attestato di affiliazione alla Federazione o ad Enti Federazioni Sportive – discipline sportive associate o ad Enti di Promozione Sportiva, relativamente alla disciplina per la quale è richiesta la concessione in uso dell'impianto relativo all'anno in corso (o in alternativa Iscrizione al Registro delle Società Sportive del CONI);
5. Qualora i documenti di cui alle lettere b) e d) non fossero disponibili alla data di presentazione della domanda, dovranno inderogabilmente essere consegnati prima dell'inizio dell'attività. Sono comunque ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dalla vigente normativa.
6. La richiesta di utilizzo temporaneo per uno o più giorni o intera stagione in caso di società sportive;
7. deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall'ufficio dello Sport e messo a disposizione dell'utente denominato "Richiesta d'uso temporaneo Impianti sportivi comunali" (**Allegato B**).
8. In conformità dell'art. 12 della Legge 04/08/1977 n. 517, l'uso degli impianti sportivi che fanno parte delle scuole pubbliche e visto il successivo decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, devono essere posti a disposizione di Società e Associazioni Sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico.

Articolo 9

Modalità ed orari di utilizzo impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi restano aperti per allenamenti ed attività sportive da lunedì al venerdì. Il sabato, la domenica e i giorni festivi di norma restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.
2. Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.
Gli orari di utilizzo degli impianti sportivi comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.
3. L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori e tecnici, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in

caso di palestre scolastiche). È assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

4. I concessionari e gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione Comunale e quella scolastica, in caso di impianti sportivi scolastici, da qualsiasi responsabilità per tutte le cause non riconducibili a ciò che le vigenti disposizioni di legge annoverano tra la cosiddetta responsabilità civile verso terzi a carico dell'Ente. A tal fine le società sportive sono tenute ad essere in possesso di adeguata polizza R.C.T., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali, a tutela del pubblico, degli atleti e di tutte le persone che accedono all'impianto in uso.
5. L'Amministrazione Comunale non risponde di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti, derivanti direttamente dallo svolgimento delle attività rimesse all'utilizzatore dell'impianto.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata della concessione;
 - usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno degli impianti sportivi;
 - utilizzare spazi non destinati specificamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
 - depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficio dello sport o dal concessionario in caso di impianto sportivo dato in gestione
 - utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati.
6. Ogni impianto avrà le proprie disposizioni di utilizzo specifiche, la competenza delle stesse è in capo all'Ufficio dello Sport e sottoscritte dal Capo Area di riferimento.

Articolo 10

Riserva sullo sfruttamento pubblicitario

1. Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi è riservato al concessionario, ove presente e potrà essere esercitato dal concessionario con le modalità e i criteri stabiliti nella convenzione.
2. Il concessionario della gestione potrà essere autorizzato a stipulare contratti pubblicitari di durata non superiore a quella della convenzione per la gestione.
3. I cartelloni pubblicitari non dovranno essere d'intralcio nelle zone accessibili al pubblico e dovranno essere di materiale non contundente e comunque tali da non poter essere divelti o usati come armi improprie.
4. Il concessionario risponde per qualsiasi danno a cose o persone causato dal materiale pubblicitario.

Articolo 11

Procedura per l'assegnazione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi

1. Le domande di assegnazione in uso degli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui al presente articolo vengono presentate:
 - a) all'Area dello Sport (Ufficio dello Sport) per impianti gestiti direttamente dal Comune;
 - b) al soggetto concessionario per impianti dati in gestione, con le modalità definite dal singolo contratto.
2. Le domande per la concessione stagionale dovranno essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il termine di volta in volta stabilito nel bando che verrà pubblicato annualmente entro il mese di luglio.
3. Nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora di inizio, di fine dell'attività e le generalità del responsabile dell'attività stessa.
4. Alle società o alle associazioni che, alla scadenza di precedenti assegnazioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto non potrà essere assegnato l'uso degli impianti:
 - a) fino ad ottemperanza del debito oppure tramite presentazione di un piano di rientro dal debito assistito da fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da un soggetto iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari ex art. 106, tenuto dalla Banca d'Italia per delega

del Ministero del Tesoro, in applicazione del comma 37 dell'art. 12 L. 326/2003 riforma del Confidi di cui all'ex Art. 155, se la violazione riguarda il pagamento degli spazi;

- b) per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste nella convenzione d'uso.
5. Gli spazi negli impianti sportivi comunali sono assegnati in uso annuale. Per annualità si intende l'anno sportivo. Gli impianti possono essere altresì concessi per periodi inferiori e per un uso straordinario, se ciò è compatibile con la programmazione annuale. L'uso straordinario degli impianti sportivi deve essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale in accordo con il concessionario degli spazi.
6. Nell'assegnare gli spazi annualmente, l'ufficio dello Sport e il soggetto concessionario della gestione, verificata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi, seguono i seguenti principi:
- a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
 - b) valorizzare l'attività agonistica garantendo alle società sportive gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
 - c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
 - d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
 - e) garantire lo sviluppo della attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
 - f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;
 - g) privilegiare nell'assegnazione prioritariamente le Società sportive e quindi le Associazioni Sportive aventi sede nel territorio del Comune di Capo d'Orlando;
 - h) l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
7. In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:
- a) Sede della società nel comune di Capo d'Orlando, con priorità alla/e società sportiva ;

- b) Attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali) con priorità per le prime squadre;
 - c) Storicità e anzianità della società che esercita sul territorio;
 - d) Attività svolta per il settore giovanile e le categorie fragili della popolazione;
 - e) Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio.
8. La durata dell'assegnazione annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata se non specificato diversamente nell'atto di assegnazione.

Articolo 12

Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso

1. L'Ufficio dello Sport o il concessionario della gestione possono sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione Comunale, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità previste dall'assegnazione in uso, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale o del concessionario. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti. La sospensione per eventi eccezionali è autorizzata con determina dirigenziale dell'Area Turistica, Sportiva e Culturale.
2. L'Ufficio dello Sport dichiara la decadenza dalle assegnazioni in uso, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:
 - a) risultino morosi nel pagamento di tre mensilità;
 - b) abbiano violato le norme del presente regolamento;
 - c) abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di assegnazione;
 - d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano proceduto ad informare l'Ufficio competente e/o al ripristino e/o al risarcimento.

3. La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei punti da a) a d) del comma 2 del presente articolo e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione dopo la seconda contestazione formale.
4. Il concessionario della gestione può dichiarare la decadenza delle assegnazioni in uso dei soggetti utilizzatori qualora si verificano le condizioni di cui al punto 2 del presente articolo e ne informa l'Amministrazione Comunale prontamente e, in ogni caso, non oltre due settimane dall'avvenuta decadenza.
5. L'Ufficio dello Sport può revocare le assegnazioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa da parte del concessionario nei confronti dell'Amministrazione Comunale:
 - a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
 - b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

TITOLO IV

CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SENZA RILEVANZA ECONOMICA

Articolo 13

Concessione in gestione degli impianti senza rilevanza economica

1. Per impianti sportivi senza rilevanza economica si intendono gli impianti la cui gestione non è in grado di produrre reddito.
2. La procedura di scelta del soggetto gestore è sottratta alle norme relative alle Concessioni di servizi pubblici ai sensi dell'art. 164 comma 3) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
3. La Giunta Comunale definisce i criteri generali per l'attribuzione dell'assenza di rilevanza economica degli impianti sportivi.
4. Il dirigente competente in materia, sulla base del presente Regolamento, approva gli atti di selezione per l'affidamento degli impianti sulla base della normativa vigente.

5. L'avviso pubblico, approvato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione, deve contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta del gestore con i relativi punteggi.
6. La scelta del gestore tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) Comprovata esperienza nello svolgimento dell'attività sportiva e partecipazione a campionati ufficiali delle Federazioni sportive o enti di promozione sportiva;
 - b) Regolarità dell'ultimo bilancio dell'Associazione o Società Sportiva o enti no profit regolarmente iscritti al R.U.N.T.S
 - c) Polizza R.C.T.
 - d) Radicamento nel territorio comunale con particolare riferimento al bacino di utenza interessato;
 - e) proposte specifiche e migliorative dei servizi e attività che si intendono realizzare nell'impianto, legate al contesto territoriale ed alla sostenibilità ambientale, riservate a scuole e giovani nonché alle categorie di soggetti fragili e vulnerabili
 - f) tariffe praticate e prezzi di accesso, tenuto conto che le tariffe approvate annualmente dal Comune rappresentano il limite massimo applicabile, anche con riferimento ad agevolazioni nelle tariffe per minori e altre fasce di utenza a basso reddito;
 - g) organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati e di ogni altra tipologia di personale;
 - h) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e monte ore di apertura dell'impianto, fasce orarie per la fruizione dell'impianto da parte di altre società sportive che ne facciano richiesta e dei singoli cittadini non tesserati;
 - i) accordi per la gestione integrata con altre Associazioni o Società;
 - j) compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
 - k) qualità del progetto relativamente agli interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto e al programma di manutenzione, con attenzione agli investimenti finalizzati alla realizzazione della massima efficienza energetica;
 - l) valutazione della convenienza economica dell'offerta.
7. La valutazione delle domande viene effettuata dal Dirigente responsabile. sentito l' Ufficio dello Sport
8. Il concessionario deve garantire la gestione dell'impianto sportivo garantendo l'apertura, la custodia, gli allestimenti e smantellamenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, la

- manutenzione dei defibrillatori nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi per il rispetto della normativa vigente e l'utilizzo da parte degli utenti e degli assegnatari in uso.
9. Sono a carico del concessionario le spese per le utenze, elettriche, idriche, gas e rifiuti, salvo i casi in cui il Comune decida di prevedere nell'avviso pubblico, per motivi oggettivi, il mantenimento dell'intestazione direttamente all'Amministrazione Comunale. In quest'ultimo caso il Concessionario è tenuto a rimborsare al Comune le spese sostenute per il pagamento delle utenze, con modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale. Qualora non fosse possibile l'intestazione delle utenze al concessionario, lo stesso è tenuto a corrispondere al Comune un canone la cui entità sarà determinata in relazione ai consumi effettivi degli impianti conteggiati mediante l'utilizzo di contascatti elettrico.
 10. Il Concessionario è tenuto a ricevere le domande di uso degli spazi da parte di soggetti terzi, a istruire un piano di utilizzo ed a comunicarlo all'Ufficio dello Sport del Comune, fatto salvo l'eventuale nulla osta previsto per le manifestazioni extra sportive.
 11. Il Concessionario provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori (compresi i volontari) che operano nell'impianto sportivo, di importo commisurato al valore dell'impianto e dei relativi servizi.
 12. Al Concessionario spetta: a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso dell'impianto; b) l'utilizzo degli spazi sportivi per la propria attività, secondo le modalità e i vincoli indicati nell'atto di concessione e comunque alle medesime condizioni economiche previste per gli assegnatari in uso per quanto concerne la quota spettante al comune se prevista nel contratto di concessione; c) l'utilizzo di spazi comuni o altri locali di cui il comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente indicati nell'atto di concessione; d) l'eventuale gestione di un punto ristoro, eventualmente presente nell'impianto; e) incasso dei proventi della pubblicità, in adempimento delle norme e dei regolamenti vigenti; f) utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e attrezzature presenti nell'impianto, come dettagliati nell'atto di concessione; h) incasso di quote associative; i) incasso di sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto.
 13. Il Concessionario ha facoltà di applicare formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune nella delibera annuale delle tariffe, fatto salvo il mantenimento dell'equilibrio economico della gestione dell'impianto sportivo.

14. Il Comune, in collaborazione con altri Enti, potrà promuovere la partecipazione a bandi pubblici finalizzati all'erogazione di contributi ai concessionari degli impianti, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) organizzazione di corsi gratuiti o tariffa ridotta rivolti alle categorie vulnerabili della popolazione;
- b) partecipazione degli istruttori e allenatori, oltre ai componenti degli organi societari, a corsi, seminari, stage di formazione e aggiornamento che favoriscano l'inclusione sociale;
- c) rendicontata economia delle spese di gestione, con particolare riferimento al risparmio energetico.

TITOLO V

CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A RILEVANZA ECONOMICA

Art. 14

Concessione in gestione di impianti con rilevanza economica

1. L'Amministrazione Comunale, qualora non provveda alla gestione diretta degli impianti sportivi, valuta l'opportunità di concederne a terzi la gestione degli impianti sportivi con rilevanza economica, ovvero degli impianti la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
2. Devono essere, in ogni caso, rispettati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.
3. Il Concessionario dovrà attenersi agli obblighi generali dal presente Regolamento e a quelli stabiliti nel contratto di concessione.
4. La concessione di impianti sportivi, previa relazione tecnica redatta dal responsabile area, aventi rilevanza economica è affidata previa gara a favore del miglior offerente, quale Concessione di servizi pubblici ai sensi dell'art. 164 e segg. del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
5. La Giunta Comunale definisce i criteri generali per l'attribuzione della rilevanza economica degli impianti sportivi previa relazione tecnica redatta dal Responsabile Area.
6. Il dirigente competente in materia, sulla base del presente Regolamento e dei criteri generali stabiliti dalla Giunta, approva gli atti di selezione per l'affidamento degli impianti che hanno rilevanza economica, sulla base della normativa vigente.

7. Nella scelta del Concessionario per gli impianti sportivi con rilevanza economica, l'affidamento dovrà essere effettuato sulla base dei criteri di cui al comma 5 del presente articolo.
8. La valutazione della convenienza economica, nel rispetto della normativa vigente, si baserà sul criterio dell'offerta migliorativa (al rialzo) rispetto al canone minimo stabilito dall'Amministrazione Comunale nell'avviso pubblico.
9. Alla concessione di impianti con rilevanza economica si applica quanto previsto al precedente art. 13 dal comma 4 al comma 15.
10. Il Concessionario determina le tariffe tenuto conto che quelle approvate annualmente dal Comune rappresentano il limite massimo applicabile, salvo per le manifestazioni non sportive per le quali le può determinare liberamente.
11. Il concessionario è tenuto al versamento all'Amministrazione Comunale di un eventuale canone individuato dalla medesima amministrazione e determinato in sede di Avviso.

Articolo 15

Procedura per la Concessione in gestione degli Impianti sportivi a rilevanza economica

1. L'affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un soggetto concessionario avverrà tramite procedura ad evidenza pubblica. L'avviso pubblico dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta dell'affidatario di cui al presente articolo con i relativi punteggi. La Commissione giudicatrice per l'affidamento degli impianti sportivi sarà costituita dalle seguenti figure: un Dirigente Comunale, che la presiede, e due tecnici comunali esperti che esamineranno le domande pervenute, sulla base dei criteri predefiniti e dei punteggi attribuiti dal bando.
2. Per gli impianti assegnati in concessione è prevista di regola l'intestazione al concessionario dei contratti per la fornitura delle utenze come stabilito dall'articolo 13 comma 8.
3. Le Associazioni o Società Sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip di cui all'art. 7 D.Lgs. n. 38/2021 o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione sostenibile dello stesso impianto. Nel caso in cui la gestione di un impianto sportivo pubblico sia affidata a Società o Associazione sportiva dilettantistica, Ente di promozione sportiva, Disciplina sportiva associata o Federazione sportiva nazionale, alla

fornitura di acqua sono applicate le tariffe per l'uso pubblico del bene e non quelle per l'uso commerciale.

4. La periodicità dell'erogazione della tariffa da versare all'Amministrazione Comunale verrà fissata nell'avviso di gara.
5. Nel caso di interventi sull'impianto sportivo finalizzati al risparmio e all'efficienza energetica e all'autonoma produzione di energia, realizzati a cura e a spese del concessionario e preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, il risparmio economico che ne consegue andrà a beneficio del concessionario medesimo che ha l'obbligo di utilizzarlo per la gestione dell'impianto sportivo in concessione. Il risparmio energetico sarà valutato con riferimento all'andamento reale dei consumi nel biennio successivo all'effettuazione dell'intervento e in base a dati oggettivi e verificabili dalle fatture delle rispettive aziende erogatrici.
6. L'avviso pubblico per la concessione in gestione elencherà precisamente le figure professionali ritenute indispensabili per la conduzione dello specifico impianto. L'offerta del concorrente dovrà obbligatoriamente, a pena di decadenza, prevedere un'organizzazione del personale che comprenda comunque tali figure.
7. Il concessionario e/o gestore tenuto ad applicare ai lavoratori impiegati all'interno dell'impianto le normative regionali e nazionali vigenti nel settore, ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori e utenti che operano sull'impianto nonché ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza previste dal d.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla decadenza della concessione.

Articolo 16

Rapporto di concessione - Contenuto specifico delle convenzioni

1. I rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:
 - a) Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
 - b) Durata della convenzione;
 - c) Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
 - d) Garanzia della regolarità dell'ultimo bilancio del concessionario;
 - e) Polizza R.C.T.;
 - f) Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
 - g) Applicazione e riscossione tariffe ove richiesto;
 - h) Applicazione e riscossione delle sanzioni;
 - i) Piano di manutenzione ordinaria e di cura dell'impianto, con espressa nomina di un responsabile tecnico;
 - j) L'obbligo del concessionario di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;
 - k) Forme di controllo da parte del Comune di Capo d'Orlando;
 - l) Obbligo per il concessionario di trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno all'Amministrazione Comunale idonea documentazione da cui risulti l'effettiva regolarità dei pagamenti delle tariffe dovute all'Amministrazione Comunale, ove ci siano.
 - m) Responsabile della sicurezza (datore di lavoro), responsabile della struttura, responsabile del servizio prevenzione e protezione, documento di valutazione dei rischi.
2. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.

Articolo 17

Soggetti affidatari

1. La concessione in gestione degli impianti sportivi a rilevanza economica è affidata in via preferenziale a:

- a) Prime squadre di Società ed Associazioni Sportive professionistiche e dilettantistiche, affiliate alle Federazioni sportive nazionali e Regionali;
- b) Società ed Associazioni Sportive professionistiche e dilettantistiche, affiliate alle Federazioni sportive nazionali e Regionali;
- c) Associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;
- d) Federazioni sportive nazionali e Regionali.

Articolo 18

Durata della concessione

1. La durata della concessione in gestione degli impianti a rilevanza economica non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni viene stabilita nella relativa convenzione.
2. La concessione in gestione degli impianti senza rilevanza economica non può essere inferiore a un anno e maggiore di cinque anni e viene stabilita nella relativa convenzione.
3. La concessione in uso degli impianti senza rilevanza economica non può essere inferiore ad un'ora.

Articolo 19

Norme generali sulla manutenzione

1. L ' impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.
2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e le caratteristiche definite al presente Regolamento.
3. La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area consegnata e per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni al Dirigente dell'Area competente.
4. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi

manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune di Capo d'Orlando tempestivamente e, in ogni caso, non oltre una settimana dall'emergere della suddetta situazione.

5. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dall'Ufficio Tecnico competente del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
6. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere il ripristino immediato della situazione precedente i lavori, a cura e a spese del concessionario stesso.
7. Nel caso in cui il concessionario intenda effettuare investimenti in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi di cui al D.Lgs. n. 38/2021, l'Amministrazione Comunale, ove ne valuti positivamente i contenuti, può procedere alla stipula di una convenzione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 38/2021.
8. Nel caso in cui il concessionario intenda effettuare investimenti destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini sportivi sull'impianto in concessione, l'Amministrazione Comunale potrà rilasciare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui secondo quanto stabilito dall'art. 207 del TUEL 267/2000 e successive modifiche compatibilmente con la situazione finanziaria del Comune.
9. Nessuna delle attrezzature e dei beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è allegato come parte integrante dell'avviso pubblico.

Articolo 20

Divieto di sub-concessione

1. È fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca immediata della concessione stessa, salvo quanto previsto al comma successivo.
2. È data facoltà al soggetto aggiudicatario di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo pari alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc., previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e il soggetto aggiudicatario.
3. I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
4. Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo, occorre un espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 21

Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive.

1. Il presente articolo disciplina l'utilizzo degli impianti sportivi per manifestazioni non sportive, quali concerti, rappresentazioni teatrali ed eventi culturali di grande rilievo
2. Requisiti per l'utilizzo
 - a) Tipologia di eventi ammessi: sono ammessi eventi che, per natura e dimensioni, risultino compatibili con le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti, garantendo la sicurezza dei partecipanti e il rispetto delle normative vigenti.
 - b) Domanda di utilizzo: I soggetti interessati devono presentare apposita domanda al comune indicando:
 - Tipologia e descrizione dettagliata dell'evento.
 - Data e orario di svolgimento.
 - Numero previsto di partecipanti.

- Eventuali necessità logistiche e tecniche.

3) Criteri di concessione

La concessione dell'uso degli impianti è subordinata ai seguenti criteri:

- a) **Compatibilità** L'evento non deve interferire con le attività sportive programmate e deve rispettare la destinazione d'uso dell'impianto.
- b) **Sicurezza:** L'organizzatore deve garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza, prevenzione incendi e ordine pubblico, predisponendo adeguate misure e piani di emergenza.
- c) **Impatto ambientale e acustico:** Devono essere valutati e mitigati eventuali impatti sull'ambiente e sul contesto urbano, in particolare riguardo all'inquinamento acustico.

4). Obblighi dell'organizzatore

- a) L'organizzatore dell'evento è tenuto a:
- b) . Versare un deposito cauzionale al Comune a copertura di eventuali danni alle strutture.
- c) . Stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
- d) Ripristinare lo stato dei luoghi al termine dell'evento, provvedendo alla pulizia e alla rimozione di eventuali allestimenti.

5) Tariffe e oneri

Le tariffe per l'utilizzo degli impianti per eventi non sportivi sono stabilite dalla Giunta Comunale e possono variare in base a:

- o Tipologia e durata dell'evento.
- o Servizi richiesti (es. utilizzo di attrezzature specifiche, supporto tecnico, etc.)

8) Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative e può precludere la possibilità di future concessioni d'uso degli impianti.

Articolo 22

Uso gratuito degli impianti

1. L'uso degli impianti comunali è concesso a titolo gratuito:

- a) alle scuole pubbliche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune che ne facciano richiesta, per la sola attività di campionato studentesco;

- b) alle Associazioni sportive incaricate dalle Federazioni di appartenenza per lo svolgimento di corsi tecnici a carattere provinciale, regionale e nazionale.
2. Questa tipologia di concessioni in uso gratuito è disposta dal Dirigente responsabile.

TITOLO VI

VIGILANZA CONTROLLO E TARIFFE

Articolo 23

Norme generali sulla vigilanza

1. L'assegnatario in uso e il concessionario sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente regolamento:
 - a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
 - b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività. Il Comune di Capo d'Orlando, attraverso il personale addetto e l'eventuale concessionario della gestione, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
2. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune sull'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.
3. In caso di danneggiamenti agli impianti o alle attrezzature in essi situati, l'utente è tenuto ad informare la Amministrazione Comunale su tali danni, così come disposto nelle disposizioni di utilizzo impianti sportivi.

Articolo 24

Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni e reclami

1. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, l'Amministrazione Comunale, attraverso un provvedimento dirigenziale, provvederà all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e con le modalità di cui alla legge 689/91 e del T.U.E.L. (D.lgs 267/2000 art 7 bis c. 1) commisurate alla gravità delle inadempienze stesse.

2. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e, in particolare, del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art. 9, nonché, per il mancato pagamento delle tariffe, il Dirigente, previa intesa con l'Amministrazione Comunale ha facoltà di revocare la concessione entro il termine di 30 giorni, dandone comunicazione per iscritto, con possibilità all'utente di far pervenire eventuali giustificazioni; fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo.

Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse e comunque, qualora possibile, con un preavviso di 30 giorni, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

3. I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva gara per l'assegnazione di impianti.

4. L'Amministrazione Comunale può sospendere le assegnazioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Ente, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità previste all'assegnazione in uso, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti da parte dei concessionari.

Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso né dal Comune.

Articolo 25

Reclami

1. Gli utenti sono sempre tenuti a segnalare per iscritto al comune atti, fatti e inconvenienti pregiudizievoli dei propri interessi, di quelli del Comune e della sicurezza, accaduti negli impianti prima, durante e dopo lo svolgimento dell'attività.

Articolo 26

Determinazione tariffe e canone

1. Per l'uso degli Impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, stabilite dalla Giunta Comunale. Il Comune nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli.
2. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni sportive ed extra sportive, compresi allenamenti e gare a società o associazioni sportive dilettantistiche, che abbiano sede sociale fuori dal Comune di Capo d'Orlando.
3. I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente regolamento, potranno essere esclusi dalla successiva gestione e assegnazione degli impianti.
4. Il Comune potrà provvedere annualmente a confermare o adeguare le tariffe d'uso degli impianti sportivi.
5. Le tariffe (Allegato A1) possono essere:
 - a) orarie per gli allenamenti – distinte in individuali e a squadra;
 - b) a prestazioni per lo svolgimento di gare sia di campionato federale sia di gare amichevoli;
 - c) a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti nel caso di manifestazioni non a carattere sportivo. con pubblico pagante).
6. Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo.
7. Il pagamento delle tariffe avviene sulla base delle prenotazioni, a prescindere dell'effettivo utilizzo dell'impianto, le stesse devono essere versate mensilmente in anticipo all'utilizzo dell'impianto.
8. Le società sportive che utilizzano impianti sportivi comunali per la propria attività sono tenute a corrispondere un canone d'uso per ogni singolo impianto concesso.
9. Il canone d'uso viene applicato nei seguenti casi:
 - A. Allenamenti:
 - a) Attività agonistiche, di allenamento e di avviamento allo sport federale e degli Enti di promozione;
 - b) Corsi di mantenimento per adulti ginnastica aerobica o simili.
 - B. Partite e manifestazioni di campionato e amichevoli.

- C. Tornei:
 - a) Federali e di Enti di promozione;
 - b) Organizzati da Società locali (a livello provinciale, regionale nazionale ed internazionale);
 - c) Amatoriali (circoli, Parrocchie, Club, gruppi spontanei).
 - D. Ingresso di singoli fruitori negli impianti a ciò abilitati.
10. I concessionari e gli assegnatari che non rispettano gli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente Regolamento, potranno essere esclusi dalla successiva gestione e assegnazione degli impianti.

Articolo 27

Modalità di pagamento

1. L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite, rapportate alle ore di utilizzo concesse.
2. La Giunta Comunale determina la tariffa oraria per l'uso temporaneo degli impianti sportivi comunali attenendosi alla valutazione dell'incidenza a bilancio dei relativi costi gestionali, con la possibilità di articolare la medesima tenendo conto di tutti o parte dei seguenti elementi:
 - a) Tipologia dell'impianto.
 - b) Età dell'utenza.
 - c) Tipologia dell'attività.
 - d) Fascia oraria di utilizzo.
 - e) Altri elementi coordinati ai predetti.
 - f) Altri elementi dettati da nuove esigenze.
3. Il pagamento della tariffa per assegnazione degli impianti deve essere effettuato anticipatamente e comunque non oltre il penultimo giorno lavorativo precedente l'attività.
4. Qualora la concessione richiesta abbia carattere stagionale, il pagamento della relativa tariffa può essere frazionato in quote previo accordo con l'ufficio dello Sport.
5. Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso dovuta dall'utente è pagata al concessionario.

6. Dell'avvenuto pagamento sarà rilasciata regolare attestazione di pagamento da parte del Comune e fattura o ricevuta dalle Società che gestiscono gli impianti e ne incassano le relative entrate.
7. Nel caso di riscossione a percentuale sugli incassi di singole manifestazioni non a carattere sportivo (concerti, feste di fine anno), la percentuale sarà calcolata sull'incasso desunto dalle registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli.
8. La concessione dell'impianto per manifestazioni non sportive viene rilasciata al pagamento di un'apposita cauzione da parte dei richiedenti,
9. Le società che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.
10. A garanzia dei pagamenti da parte delle Società sportive richiedenti dell'impianto in concessione si può chiedere prima del rilascio di autorizzazione il pagamento di polizza fideiussoria o cauzione.
11. In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - ESCLUSIONI

Articolo 28

Esclusioni

1. Non sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento:
 - e) Gli impianti costruiti o ristrutturati con procedure di project-financing e di concessione di costruzione e gestione come disciplinati dal D.Lgs 163/2006.

Articolo 29

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite, ad eccezione di quelle diversamente normate dal presente Regolamento., sotto elencate: Nessuna

2. Le concessioni di impianti sportivi effettuate in base al precedente Regolamento potranno essere rinnovate con espresso provvedimento dirigenziale alla prima scadenza, alle condizioni previste dal presente Regolamento, salvo diniego al rinnovo espresso dall'Amministrazione Comunale. Il rinnovo non ha luogo se la scadenza della concessione è già stata prorogata per consentire, in caso di interventi di miglioria e di manutenzione straordinaria effettuati a cura e spese del concessionario, un equo ammortamento dell'investimento. Analogamente il rinnovo non ha luogo nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione in cui l'Amministrazione Comunale ha prestato garanzia fideiussoria a favore del concessionario.
3. All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i seguenti regolamenti:
 - a) Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali"(Delibera Consiglio Comunale n. 20 del 20/04/2009 per modifica regolamento generale per l'uso degli impianti sportivi comunali di cui alla delibera del C.C. n.18 del 22/02/2003 e s.m.i. (n.103 del 29/11/2002) e sue successive modificazioni.
4. Il vigente sistema tariffario degli impianti sportivi conserva la sua efficacia fino all'approvazione di un nuovo sistema tariffario con apposita deliberazione dell'Amministrazione Comunale da adottarsi nel rispetto degli indirizzi contenuti nel presente Regolamento.
5. L' elenco degli impianti sportivi comunali allegato al presente Regolamento sarà periodicamente aggiornato in base ad eventuali nuove realizzazioni o ristrutturazioni che comportino la suddivisione di un impianto, con provvedimento della Giunta Comunale.

Articolo 30

RIFERIMENTI LEGISLATIVI.

1. Costituiscono fonti del presente Regolamento:
 - a) Articoli 117 e 118 della Costituzione;
 - b) Decreto Legislativo n° 242/1999 – campo di intervento del CONI;
 - c) Statuto del CONI;
 - d) Legge 91/1981 articolo 1 – attività sportiva;

- e) articolo 90 Legge 289/2002 comma 17 “disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica”;
- f) Legge Regione Sicilia n.29 del 29.12.2014 “Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative”;
- g) Legge 517/1997 e Legge 23/1996 in tema di gestione di palestre scolastiche;
- h) Decreto Legislativo 297/94 articolo 96;
- i) Decreto Ministero dell'Interno 18 marzo 1996 – definizione impianto sportivo;
- j) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n°. 50;
- k) Decreto legislativo del 28/02/2021 n. 38 - Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione Comunale, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla decadenza della concessione.

ALLEGATI:

Disposizioni generali di utilizzo impianti sportivi

Allegato “A”

Allegato “B”